REGOLAMENTO (CEE) N. 272/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1982

relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che le misure avviate in conformità del regolamento (CEE) n. 1271/78 della Commissione, del 13 giugno 1978, recante misure intese a migliorare la qualità del latte nella Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2341/78 [4], e proseguito con il regolamento (CEE) n. 2936/79 [5] e con il regolamento (CEE) n. 1079/81 [6] si sono rivelate efficaci per migliorare la qualità del latte nella Comunità;

considerando che, ai fini di una maggiore efficacia, è pertanto opportuno rafforzare ed integrare le azioni avviate in Italia e in Irlanda, estendendole anche alla Grecia;

considerando che di conseguenza le organizzazioni, gli istituti, le aziende e le associazioni di produttori aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie dovrebbero essere nuovamente invitati a presentare precise proposte di misure che intendano eseguire;

considerando che per le altre modalità possono essere applicate per l'essenziale le disposizioni dei precedenti regolamenti, tenendo conto dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati:

a) l'analisi del latte crudo, sotto il profilo batteriologico,

b) l'analisi sanitaria del latte crudo,

c) il controllo delle mungitrici meccaniche,

d) la consulenza individuale dei produttori di latte per quanto concerne la produzione (igiene delle stalle, mungitura) e la conservazione del latte (raffreddamento),

e) la consulenza in materia di raccolta (attrezzature cooperative, centri di raccolta) e di trasporto del latte crudo (condizioni tecniche, attrezzatura e messa in servizio di autocisterne),

f) la formazione di personale specializzato in materia di:

— volgarizzazione delle tecniche;

— controllo qualitativo,

g) la creazione di centri cooperativi di raccolta del latte, dotati, se necessario, di impianti frigoriferi. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli aiuti potrebbero essere anche concessi ad aziende individuali,

h) in casi debitamente motivati, l'analisi della composizione del latte crudo e l'attrezzatura necessaria per il trasporto dei campioni.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se eseguite dopo il 31 marzo 1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre il 31 marzo 1984.

3. Il termine per l'esecuzione fissato nel paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta alla Commissione comprovante l'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed eseguite da istituti, organizzazioni, aziende od associazioni di produttori che:

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,

b) offrono adeguate garanzie in ordine al buon esito dei lavori.

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 17.
[3] GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 19.
[4] GU n. L 282 del 7. 10. 1978, pag. 11.
[5] GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 16.
[6] GU n. L 112 del 24. 4. 1981, pag. 15.

Le proposte presentate da aziende individuali possono essere prese in considerazione soltanto ove siano debitamente motivate e non pregiudichino le attività di un'organizzazione regionale specializzata in materia.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 90 % delle spese occasionate dalle misure considerate.

3. Ai fini del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e h), è presa in considerazione unicamente l'attrezzatura tecnica iniziale dei laboratori d'analisi comprendente ;

— strumenti (compresi eventualmente gli impianti d'incubazione) per l'esame batteriologico del latte ;

— strumenti per la ricerca di impurità, di antibiotici, di sostanze inibenti, nonché per la conta cellulare del latte crudo ;

— strumenti per il rilevamento della mastite nel latte crudo ;

in casi debitamente motivati

— l'attrezzatura necessaria per il prelievo, il trasporto, la selezione ed il trattamento dei campioni ;

— strumenti per l'analisi del tenore di materie grasse, di proteine e di lattosio del latte, compresi gli ordinatori elettronici eventualmente collegati, ad esclusione però di « software ».

L'attrezzatura iniziale di laboratori d'analisi già esistenti con apparecchiature più moderne e di funzionamento più economico rientra fra le misure sovvenzionate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e h).

Sono ammessi al finanziamento soltanto gli strumenti la cui capacità tecnica è sufficientemente valorizzata.

4. Se la proposta è presentata da un'azienda che acquista il latte o da un'organizzazione che rappresenta tali aziende, la partecipazione finanziaria della Comunità è inoltre subordinata alla condizione che l'interessato s'impegni ad introdurre nella propria zona d'attività un sistema di pagamento differenziato del latte a seconda della qualità del prodotto sul piano batteriologico nel periodo stabilito dal contratto per le misure già accettate.

Articolo 3

1. Gli interessati sono invitati a trasmettere entro il 1° marzo 1982 all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro — in appresso denominata « organismo d'intervento » — proposte precise e complete in ordine alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

In casi debitamente motivati, può essere indicato nella proposta che sarà completata prima del 1° giugno 1982, per soddisfare alle condizioni previste dall'articolo 4. Se non viene rispettato quest'ultimo termine, la proposta è considerata nulla.

2. Gli organismi d'intervento precisano le altre modalità per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

3. Entro venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento ;

a) esamina la forma e il contenuto delle proposte ricevute con le eventuali aggiunte, e

b) trasmette alla Commissione le proposte, accompagnate da un parere motivato.

Articolo 4

1. Per essere completa, la proposta deve recare :

a) il nome e l'indirizzo degli interessati ;

b) tutti i dati relativi alle misure proposte, compresi i termini di esecuzione, i risultati previsti e, se del caso, l'indicazione dei terzi che intervengono nell'esecuzione ;

c) il costo totale delle misure, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità auspicate per il versamento del contributo comunitario [articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b] ;

e) l'ultima relazione d'attività disponibile.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia alle condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare la condizione enunciata all'articolo 2, paragrafo 4, nonché ad adempiere gli obblighi imposti nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 e tenuto conto dell'importanza delle misure proposte per la produzione lattiera nella regione interessata, la Commissione conclude i contratti relativi alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accolte.

Prima della conclusione di un contratto, l'interessato può essere invitato a fornire informazioni e/o precisazioni complementari in ordine alla sua proposta.

2. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accoglimento di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento, e

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, mediante controlli sul posto.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento versa all'interessato, secondo le indicazioni precisate nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare,

b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare.

Nel corso dell'esecuzione di un contratto, l'organismo d'intervento può tuttavia :

— dilazionare il pagamento di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione, o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di un acconto, su richiesta debitamente motivata dell'interessato e d'accordo con la Commissione, qualora l'interessato debba già effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario per tali spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo della cauzione e il pagamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel disciplinare ;

b) la relazione di cui all'articolo 8 è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute ; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario maggiorato del 10 % ;

c) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto, ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, la cauzione è incamerata. In tal caso, il relativo importo viene detratto dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente, anteriormente al 1° luglio 1984, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati ottenuti.

Gli interessati trasmettono contemporaneamente alla Commissione la parte della relazione che si riferisce ai risultati delle relative misure.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione